

## RAVVEDIMENTO OPEROSO ICI

### Ravvedimento operoso

L'istituto del ravvedimento operoso, introdotto dall'art.13 del D.Lgs. 472/97, consiste nella possibilità offerta al contribuente di regolarizzare le violazioni commesse, usufruendo di una congrua riduzione delle sanzioni. Tale istituto è tuttavia legato al rispetto di alcune condizioni di legge:

- 1)** la regolarizzazione deve essere spontanea (è indispensabile infatti che non vi sia già un provvedimento di accertamento della violazione da parte dell'ente creditore)
- 2)** l'assolvimento del debito tributario deve avvenire per intero e contestualmente al versamento:
  - del tributo dovuto e non versato (o versato in misura inferiore);
  - della sanzione in misura ridotta;
  - degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera.
- 3)** Il termine ultimo entro il quale è possibile ravvedersi è UN ANNO dalla commissione della violazione: **per ravvedimenti oltre l'anno rivolgersi direttamente all'Ufficio Tributi.**

### Misura della sanzione ordinaria

VIOLAZIONE	SANZIONE
Omesso, insufficiente o ritardato versamento	30% dell'imposta
Omessa presentazione della dichiarazione	dal 100 al 200% dell'Ici dovuta (minimo 51 euro)
Dichiarazione infedele	dal 50 al 100% della maggiore imposta dovuta
Omissioni o errori formali	da 51 euro a 258 euro

### SANZIONI RIDOTTE PER "RAVVEDIMENTO"

L'art. 5 del D.L. 185/2008 convertito in Legge 28/01/2009 n. 2 modifica la misura della sanzione in caso di ravvedimento operoso in:

- 1) 1/12 del minimo** nei casi di mancato pagamento, se esso viene eseguito **entro 30 giorni** dalla commissione della violazione.  
Pertanto nel caso di regolarizzazione, la sanzione ammonta a **2,5%** (pari a **1/12** del 30%).
- 2) 1/10 del minimo** nei casi di mancato pagamento, se esso viene eseguito **oltre 30 giorni ed entro 1 anno** dalla commissione della violazione.  
Pertanto nel caso di regolarizzazione, la sanzione ammonta a **3,00%** (pari a **1/10** del 30%).

Gli **interessi moratori** devono essere calcolati, commisurandoli al tributo non versato, al tasso di interesse legale annuo con maturazione giornaliera (dal giorno della commissione della violazione al giorno di regolarizzazione).

A decorrere dall'1/01/2008 il tasso legale è pari al **3% annuo** (Decreto Ministero Economia e Finanze, 12/12/2007).

### SCHEMA RIASSUNTIVO

FATTISPECIE	SANZIONE RIDOTTA
Pagamento entro 30 giorni dal termine	2,5% dell'imposta + <b>interessi legali</b> (3% dal 2008)
Pagamento entro un anno dal termine	3% dell'imposta + <b>interessi legali</b> (3% dal 2008)
Presentazione della dichiarazione entro 90 giorni dal termine	8,33% dell'imposta + <b>interessi legali</b> (3% dal 2008)
Presentazione di una dichiarazione rettificativa entro il termine per la presentazione della dichiarazione 2008	5% dell'imposta + <b>interessi legali</b> (3% dal 2008)

## Modalità di versamento

Il versamento dell'imposta, della sanzione e dei relativi interessi può avvenire:

- tramite bollettino indicando nei campi "terreni agricoli", "aree fabbricabili", "abitazione principale", "altri fabbricati", gli importi dovuti al netto di sanzioni e interessi e barrando la casella "ravvedimento".

**Nel totale da versare dovrà essere indicata la somma delle voci: imposta totale dovuta, sanzioni ed interessi**

- a mezzo modello F24, compilando la sezione "Ici ed altri tributi locali":

- codice ente/codice comune:** E063
- codici tributo:**
  - 3901** ICI abitazione principale
  - 3902** ICI terreni agricoli
  - 3903** ICI aree fabbricabili
  - 3904** ICI altri fabbricati
  - 3906** ICI interessi
  - 3907** ICI sanzioni
- anno di riferimento:** l'anno per il quale si intende effettuare la regolarizzazione
- importo a debito versato:** gli importi dovuti

## Prospetto per il calcolo

- Imposta dovuta e non versata..... = **(A)**
- Calcolo sanzioni:
  - Sanzione del 2,50% (entro 30 giorni) = (A) x 0,025 = **(B)**
  - Sanzione del 3,00% (oltre 30 giorni) = (A) x 0,03 = **(C)**
- Interessi:

$$(D) = \frac{(A) \times 3,00 \text{ (interesse legale)} \times \text{giorni di ritardo}^*}{36.500}$$

(\*) Per il calcolo degli interessi (D) occorre indicare nella formula il numero dei giorni di ritardo **dalla data di scadenza, alla data di effettivo versamento (es. acconto 2009: dal 16/06/2009 al ...)**.

## Totale dovuto per ravvedimento da riportare nel bollettino ICI:

$$(A)..... + (B) \text{ o } (C) ..... + (D) ..... = .....(\text{Totale})$$